

26 aprile 2018

Trattamento IVA delle prestazioni rese dalle Banche depositarie di OICR nei confronti delle società di gestione del risparmio (SGR)

A. Introduzione

Con risoluzione n. 97/E del 2013 l' Agenzia delle Entrate, sull' argomento, aveva stabilito che nel caso di corrispettivo unitariamente pattuito a fronte dei diversi servizi (imponibili ad IVA ed esenti da imposta) resi dalla banca depositaria, l'incidenza delle prestazioni imponibili potesse essere quantificata nella misura del 28,3 per cento del corrispettivo stesso.

Il tema è, tuttavia, tornato attuale alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 71 del 18.4. 2016 che, recependo la direttiva 2014/91/UE, è intervenuto sull' art. 48 del (TUF).

B. Argomentazione

Con la recente Risoluzione n. 26/E del 6 aprile 2018, l' Agenzia delle Entrate ha chiarito come nel 2013 sia stato intrapreso un processo di analisi del modello di Banca depositaria, che però oggi deve essere rivisto alla luce del radicale mutamento del quadro normativo di riferimento.

Infatti, il D.Lgs. n. 71 del 2016, ha eliminato la possibilità per le SGR di "affidare" alla Banca depositaria il calcolo del valore della quota delle parti degli OICR (calcolo del NAV secondo il c.d. "regime dell'affidamento"), lasciando quale unica opzione la possibilità di delegare tale attività alla banca depositaria secondo il regime dell'esternalizzazione.

In particolare, il nuovo comma 3-bis dell' articolo 48 del TUF dispone che: *"il depositario può svolgere altre attività nei confronti del gestore, incluso il calcolo del valore delle parti dell'OICVM, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di esternalizzazione ai sensi dell' articolo 6, comma 1, lettera c-bis), numero 8), e comma 2-bis e a condizione che separi, sotto il profilo gerarchico e funzionale, l'espletamento delle funzioni di depositario dagli altri suoi compiti potenzialmente confliggenti e che i potenziali conflitti di interesse siano identificati, gestiti, monitorati e comunicati agli investitori dell'Oicr"*.

Di rilievo anche il Provvedimento del 23.12.2016, con il quale la Banca d'Italia ha adeguato il testo del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio alle nuove disposizioni, introducendo, nell'alveo del compenso spettante alla SGR, una nuova componente rappresentata dal *"costo per il calcolo del valore della quota, che dovrà essere avvalorata sia nel caso di svolgimento diretto da parte della SGR di tale attività, sia nel caso in cui sia esternalizzata a terzi"*.

C. Conclusioni

In conclusione, per quanto rappresentato, la percentuale di imponibilità del 28,3 non è più adeguata a quantificare le attività imponibili ad IVA rispetto al totale della attività prestate indistintamente dalle banche depositarie.

Infatti, è possibile affermare che, per effetto del recepimento della direttiva 2014/91/UE, è stata eliminata la possibilità per le SGR di delegare al depositario il calcolo del valore delle parti degli OICR (i.e., “Calcolo NAV”) secondo il modello dell’affidamento, potendo tale attività essere svolta dal depositario per conto del gestore esclusivamente secondo il “regime di esternalizzazione”. Pertanto, le banche depositarie fornitrici del servizio di calcolo del NAV, in outsourcing, hanno la necessità d’individuare in modo analitico le funzioni svolte e le risorse impiegate in relazione a tale servizio.

*** **

Il Dipartimento di Tax di Pavia e Ansaldo è a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento anche in relazione a fattispecie specifiche.

Avv. Claudio Grisanti

Partner

Avv. Dario Librandi

Pavia e Ansaldo Studio Legale

Via Del Lauro, 7

I - 20121 Milano

Tel.: +39 02 85581

Fax: +39 02 85582841

[E-mail: claudio.grisanti@pavia-ansaldo.it](mailto:claudio.grisanti@pavia-ansaldo.it)

www.pavia-ansaldo.it

Il contenuto della presente pubblicazione è a solo scopo informativo. Esso non deve essere inteso come un parere legale né come una disamina esaustiva di ogni aspetto relativo alla materia oggetto del documento. Pavia e Ansaldo non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda l’utilizzo della presente pubblicazione.

Pavia e Ansaldo - Studio Legale © 2017 - Tutti i Diritti Riservati. P.I. 01771720156